

Nocera Terinese (Cz), 02.03.2023

Decreto n. 112

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE INTERNO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, ARTISTICA E DI RICERCA**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la Legge n. 508 del 21 Dicembre 1999 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 Febbraio 2003 recante "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022, con il quale, il Superiore Ministro ha disposto la Statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz), quale Conservatorio Statale di Musica, a far data dal 1 Gennaio 2023;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "1" al D.D.G. n. 1489/2022);
- VISTO** in particolare, l'art. 6, c.2, del citato Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022, con il quale, il Superiore Ministro dispone l'aggiornamento e la revisione dei Regolamenti del Conservatorio alle disposizioni previste per i Conservatori Statali,
- VISTE** le Delibere del Consiglio Accademico espresso nella seduta n. 210 del 9.02.2023 e della Delibera del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta n. 2 del 20.02.2023,

**EMANA**

Art. 1 - Il **Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi affidati al personale docente interno nell'ambito della programmazione didattica, artistica e di ricerca del Conservatorio Statale di Musica "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz)** così come allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il regolamento di cui all'art.1 entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto. È disposta la pubblicazione della presente disposizione, unitamente agli allegati presenti, all'albo del Conservatorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.



**IL PRESIDENTE**

Pott. Cav. Colombo Carello



Conservatorio Statale di Musica  
**Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE  
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
AL PERSONALE DOCENTE INTERNO  
NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA,  
ARTISTICA E DI RICERCA  
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA  
"P.I. TCHAIKOVSKY"  
DI NOCERA TERINESE (CZ)**

Emanato con Decreto Presidenziale n. 112 del 2 Marzo 2023

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE INTERNO NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA, ARTISTICA E DI RICERCA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "P.I.TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE (CZ)**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, le procedure e la retribuzione per l'attribuzione di incarichi al personale docente in servizio su posti in organico nel Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) in applicazione degli artt. 5 e 6 del Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto il 29 Luglio 2022 tra il MUR e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria firmatarie del C.C.N.L. del 19/04/2018, nonché dei disciplinari, regolamenti, norme e dispositivi legislativi vigenti in materia.

## **PARTE I – CONFERIMENTO DI INCARICHI A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO (Art.5 del Contratto Nazionale Integrativo del 29 Luglio 2022)**

### **Art. 2 - Programmazione delle attività di ricerca e produzione Artistica**

1. In tempo utile per la predisposizione dei documenti programmatici per l'avvio del nuovo anno accademico, così come richiamati nell'art. 5 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio, il Direttore, sentita la Consulta degli Studenti, sottopone ad approvazione del Consiglio Accademico le linee guida generali per la redazione dei progetti di ricerca e di produzione artistica, indicando altresì la tempistica e le modalità di presentazione degli stessi.
2. Il Direttore, definite le linee guida generali da parte del Consiglio Accademico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, c.1 e c. 2 che prevede una procedura aperta alla partecipazione di tutti i docenti in organico presso l'Istituzione, anche attraverso apposite adunanze e/o specifiche circolari ed avvisi, richiede alle strutture didattiche di avanzare proposte sui progetti didattici, di ricerca e produzione artistica per l'Anno Accademico di riferimento.
3. Acquisite le proposte e le progettualità presentate, il Direttore redige l'elenco delle proposte e dei progetti da esaminare da parte del Consiglio accademico che li delibera per la dovuta trasmissione al Consiglio di amministrazione con l'indicazione del fabbisogno finanziario previsto a carico del fondo d'Istituto e, in particolare, con la specifica del fabbisogno di personale docente interno che sarà impegnato nell'azione progettuale.
4. Il Consiglio di amministrazione approva la programmazione delle attività di ricerca e produzione artistica di cui al comma precedente sotto il profilo della compatibilità finanziaria, sulla base delle risorse disponibili per il fondo d'Istituto quantificate in via presuntiva, autorizzando, altresì, la Direzione all'adozione dei conseguenti provvedimenti di affidamento degli incarichi secondo quanto indicato nel successivo art. 3.
5. La compatibilità finanziaria della programmazione artistica è sottoposta a verifica nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 11 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica statale "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz).

### **Art. 3 - Incarichi di ricerca e produzione artistica**

1. Per ogni progetto di ricerca e produzione artistica il Direttore con decreto attribuisce i relativi incarichi al docente proponente e ai docenti partecipanti come risultanti dal progetto approvato, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'art. 5, c. 1, lett. a) e b) del C.C.N.I del 29 Luglio 2022.
2. Il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa d'Istituto.
3. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo (324 ore), da parte del docente incaricato, di cui all'art.12 del CCNL del 4 agosto 2010 e dell'effettivo svolgimento dell'attività.
4. Per gli incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuiti ai sensi dell'art. 5 e/o agli artt. 6 e 9 del C.C.N.I del 29 Luglio 2022, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal successivo art. 6 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
5. Gli incarichi e le funzioni saranno affidati, da parte del Direttore, con apposita lettera d'incarico motivata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del CCNI del 29 luglio 2022 e, per quanto compatibili, con le modalità di cui al successivo art. 5.

### **Art. 4 - Manifestazioni artistiche**

1. Sono manifestazioni artistiche quelle attività, non rientranti nella programmazione annuale di cui al precedente art.2, che sono deliberate di volta in volta dal Consiglio accademico, anche proposte dai Dipartimenti, in adesione a proposte di collaborazione provenienti da soggetti pubblici o privati, per partecipazione del Conservatorio a specifici Bandi o in occasione di circostanze particolari.

2. Le manifestazioni artistiche sono regolate ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 per le parti compatibili.
3. La retribuzione delle attività rientranti nelle manifestazioni artistiche è autorizzata nei limiti della disponibilità del fondo d'Istituto quantificato ai sensi del precedente art. 2, comma 3.

#### **Art. 5 - Incarichi di coordinamento e per altre attività**

1. Ad integrazione degli incarichi di cui all'art. 3 del presente regolamento, le altre funzioni sono riconducibili alle seguenti tipologie:
  - **Incarichi di Coordinamento:** comportano l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi delle attività didattiche, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5, c. 1, lettera a) del C.C.N.I. del 29 luglio 2022;
  - **Incarichi di collaborazione alla direzione:** comportano l'assunzione di specifiche responsabilità nelle attività che verranno assegnate con l'incarico. L'attribuzione degli incarichi di coordinamento è determinata tenendo conto del livello di complessità connesso a ciascuno di essi, nonché del possesso di specifiche esperienze e competenze professionali maturate nei processi da espletare;
  - **Incarichi di coordinamento e vice coordinamento dei dipartimenti:** i suddetti incarichi saranno affidati per elezione da parte dei docenti afferenti o per nomina (in caso di vice coordinatore), nelle modalità e nei termini dello specifico Regolamento sul funzionamento delle strutture didattiche.
2. Tutti gli incarichi sono, di norma, di durata massima annuale, salvo incarichi di diversa durata previsti da norme e regolamenti. La delega e la collaborazione diretta cessa in ogni caso al cessare del mandato del delegante. L'indicazione delle deleghe e degli incarichi di diretta collaborazione è predisposta dal Direttore.
3. La dichiarazione di disponibilità va presentata unitamente ad un curriculum personale da cui risultino in particolare elementi utili a valutarne la professionalità, la competenza e l'esperienza acquisita in relazione all'incarico da ricoprire

4. Preventivamente all'incarico il Direttore provvede alla pubblicazione delle deleghe e dell'incarico e/o dell'elenco delle deleghe e degli incarichi che intende affidare, con l'indicazione della data di scadenza di presentazione delle disponibilità da parte del personale interessato. In caso di necessità ed urgenza possono essere conferite deleghe temporanee per specifiche circostanze.
5. Il conferimento degli incarichi è disposto dal Direttore. L'atto di conferimento dell'incarico sarà notificato all'interessato il quale firmerà per accettazione. La mancata sottoscrizione dell'atto di conferimento comporterà il mancato affidamento dell'incarico. Le diverse tipologie di incarichi sono cumulabili tra loro.
6. Il compenso di ciascun incarico sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa così come previsto dal Contratto integrativo nazionale 2022, art. 5. La scadenza degli incarichi è annuale. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, per una durata massima complessiva di 3 anni, senza attivare la procedura di avviso per il primo conferimento.

La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto scritto e motivato, per:

- diversa organizzazione dell'ente derivante dalla modifica degli assetti organizzativi, anche a seguito di ristrutturazione (soppressione o accorpamento di dipartimenti);
- valutazione negativa;
- il venir meno dei requisiti richiesti per l'attribuzione;
- inadempimento, anche prima dell'effettuazione della valutazione annuale, rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalla funzione attribuita con aspetti penali e/o disciplinari;
- assenza dal servizio finalizzata allo svolgimento di attività lavorativa presso altri enti o autonoma (es. comando, conferimento di incarico presso altri enti, collocamento in aspettativa ex art.18 Legge n.183/2010, ...);
- attribuzione di altro incarico incompatibile.

La revoca dell'incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla titolarità dello stesso. Il titolare di incarico di funzione può rinunciare allo stesso mediante comunicazione scritta al Conservatorio da inoltrare al protocollo, con preavviso di almeno 10 giorni. In caso di minor tempo di preavviso, è facoltà del Conservatorio, acconsentire alla rinuncia dalla data indicata dal dipendente o differire il termine di conclusione dell'incarico, al fine di contemperare le esigenze del dipendente stesso con quelle organizzative dell'Istituzione.

7. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo (324 ore), da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010 e dell'effettivo svolgimento dell'incarico assegnato.
8. Le disposizioni di cui alla parte I del presente regolamento non si applicano all'attribuzione dell'incarico di Vice-Direttore e all'esercizio di funzioni di rappresentanza e coordinamento che non siano inderogabilmente riservate al Direttore.

#### **Art. 6 - Limiti retributivi**

1. La retribuzione per lo svolgimento degli incarichi e delle attività a carico del Fondo d'Istituto di cui alla parte I del presente regolamento non può superare l'importo massimo di € 8.500,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.
2. Il predetto limite non si applica nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 3 del presente Regolamento.

## **PARTE II – CONFERIMENTO DI INCARICHI A CARICO DEI FONDI DI BILANCIO (Art.6 del Contratto Nazionale Integrativo del 29 Luglio 2022)**

### **Art. 7 - Programmazione didattica e individuazione delle risorse per la didattica aggiuntiva**

1. La presente parte II del Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, l'affidamento di corsi o moduli didattici aggiuntivi, nonché la determinazione dei relativi compensi, in favore dei docenti facenti parte dell'organico del Conservatorio, assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del C.C.N.I. 29 Luglio 2022, i compensi previsti dalla presente parte II non possono essere imputati al fondo d'istituto ma devono essere finanziati esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore stabilisce il fabbisogno annuo per la didattica aggiuntiva nell'ambito nel Piano d'Indirizzo, di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. 132/2003, recepito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ed eventualmente integrabile, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ove subentrino apposite risorse finanziarie e/o necessità.

### **Art. 8 - Definizioni**

1. Con l'espressione **"didattica aggiuntiva"** s'intende lo svolgimento - autorizzato dal Direttore - di ore di didattica, corsi o moduli didattici, oltre al normale monte ore previsto per ciascun docente (324 ore annue).

2. Con l'espressione **"ore di didattica aggiuntiva"** si intendono ore di lezione frontale, siano esse individuali, di gruppo o collettive. Nel computo delle ore di didattica aggiuntiva retribuibili sono escluse le ore per le tesi finali, per lo svolgimento degli esami, per il coordinamento dei vari settori didattici, per l'eventuale partecipazione a riunioni organizzative, in quanto tali attività costituiscono obbligo di servizio.

3. Con l'espressione **"in titolarità"** s'intendono le attività didattiche comprese nel settore artistico disciplinare del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.

4. Con l'espressione **"in extra-titolarità"** (o non titolarità) s'intendono le attività didattiche comprese in un settore artistico disciplinare differente da quello del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.

5. Con l'espressione **"Corsi Istituzionali"** s'intendono i corsi di Livello Accademico compreso i corsi relativi all'ordinamento previgente alla Legge 508/1999 ad esaurimento ad essi equiparati (Corsi Accademici di I e II Livello e corsi del previgente ordinamento ad essi equiparati, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Specializzazione e Dottorati di Ricerca)

6. Con l'espressione **"altri corsi istituzionali"** s'intendono i corsi di studio, regolarmente attivati presso il Conservatorio, ulteriori rispetto alle categorie sopra menzionate e, in generale, corsi di studio conformi al successivo art. 9, c. 1.

#### **Art. 9 - Attività didattiche aggiuntive retribuibili e limiti compensi**

1. Per costituire diritto a retribuzione le ore di didattica aggiuntiva devono riferirsi ad attività didattiche istituzionali, previste e disciplinate dal Regolamento didattico Generale del Conservatorio, o da normative nazionali, o da altri regolamenti interni al Conservatorio, ovvero oggetto di espressa delibera di approvazione da parte del Consiglio Accademico e/o di Amministrazione.

2. La Direzione, preventivamente all'assegnazione dell'incarico, verificherà se la classe del docente incaricato prevede un numero di ore di lezione corrispondente o superiore al monte ore annuo previsto (324 ore annue).

3. Nessun compenso di ore di didattica aggiuntiva potrà essere erogato se non previa verifica dell'assolvimento del monte ore dell'anno accademico di riferimento del docente incaricato.

4. Nel computo delle ore aggiuntive retribuibili sono escluse le ore necessarie per la preparazione delle tesi e per lo svolgimento degli esami.

5. In ogni caso, al personale docente interno, non possono essere attribuiti più di 150 ore/annue di didattica aggiuntiva. Tale limite, può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra. E' demandata alla C.C.I.I. la determinazione di eventuali limiti inferiori.

## TITOLO I - CORSI ISTITUZIONALI

### Art. 10 - Assegnazione ore aggiuntive IN TITOLARITÀ

1. In caso di necessità didattica il Direttore può disporre l'affidamento, previa accettazione del docente, di ore di didattica aggiuntiva ulteriori rispetto al monte ore annuo dell'incaricato, purché tali ore di lezione si riferiscano ad attività formative: a. ricomprese nella titolarità del docente incaricato; b. previste dai corsi accreditati e dai corsi in via di esaurimento.

### Art. 11 - Assegnazione ore aggiuntive IN EXTRA-TITOLARITÀ

1. L'attribuzione di insegnamenti di Non Titolarietà, effettuata dal Consiglio Accademico, tiene conto delle competenze artistiche, culturali e professionali acquisite dal docente nonché dell'assegnazione dell'insegnamento al Docente negli anni accademici precedenti.

2. Sulla base delle attribuzioni stabilite dal Consiglio Accademico e tenuto conto dell'effettive necessità didattiche, compete al Direttore disporre gli incarichi riferiti alle attività formative in extra-titolarietà.

4. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva in extra-titolarietà svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente. Ore di didattica aggiuntiva, ancorché svolte in extra-titolarietà, ma all'interno del proprio monte ore annuo (324 ore), non potranno essere oggetto di alcun compenso e pertanto concorrono al completamento del monte ore/docente.

### Art. 12 - Compensi relativi agli incarichi di didattica aggiuntiva in titolarità o in extra-titolarietà

1. Le ore di didattica aggiuntiva espletate nei "Corsi Istituzionali" svolte in titolarità o in extra-titolarietà (ex articolo 10 e articolo 11) sono compensate secondo parametri di remunerazione annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nei CNI Afam vigenti.

## TITOLO II – ALTRI CORSI ISTITUZIONALI

### Art. 13 - Assegnazione ore aggiuntive per altre tipologie di corsi di studio

1. Il Direttore può assegnare ai docenti, compresi nell'organico del Conservatorio, ore di didattica aggiuntiva riferite agli altri corsi istituzionali, approvati dal Conservatorio e conformi al comma 1 del precedente articolo 9.
2. Il Direttore procederà, nel senso del precedente comma, tenuto conto, a seconda dei casi, delle effettive esigenze didattiche, dei piani didattici dei corsi di studio, delle esigenze manifestate dai diversi coordinamenti didattici, di eventuali delibere degli organi competenti, di eventuali regolamenti interni o ministeriali.
3. Potranno essere compensate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente.
4. Il lavoro didattico frontale svolto dal docente in "altri corsi istituzionali" richiamati nel presente articolo, e/o comunque non rientranti nei "Corsi Istituzionali" di cui al precedente Titolo I, che risultasse aggiuntivo rispetto al monte ore contrattuale, sono compensate secondo parametri di remunerazione annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 14 - Verifica del lavoro svolto e liquidazione delle spettanze

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare e sottoscrivere il rispettivo registro elettronico (eventualmente quello cartaceo, se previsto) anche con riferimento alle lezioni svolte in eccedenza al proprio monte ore. Il registro farà fede ai fini dell'effettiva erogazione del compenso.
2. Per la corresponsione della retribuzione aggiuntiva (commisurata alle ore effettivamente svolte, rilevate con modalità obiettive e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico), il Docente è tenuto ad inoltrare apposita istanza, in autocertificazione, al Direttore Amministrativo.
3. Il Direttore Amministrativo, effettuato il controllo del registro delle lezioni, dell'effettivo svolgimento delle ore di didattica aggiuntiva, nonché alla verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato, dispone la liquidazione delle previste spettanze per le sole ore effettivamente espletate e documentate.
4. Non saranno remunerate ore di didattica aggiuntiva se non assegnate dal Direttore.

## **Art. 15 - Modifiche importi ed equilibrio di Bilancio**

1. Gli importi previsti nel presente capo II possono essere modificati annualmente, su proposta dei competenti Organi Accademici, in relazione alle maggiori o minori risorse di bilancio.
2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, in rapporto alle risorse disponibili, resta in ogni caso in potere del Consiglio di Amministrazione, previa convocazione delle OO.SS. nel rispetto delle prerogative previste dal contratto, operare un'equa ripartizione delle risorse tra tutti i docenti assegnatari di ore di didattica aggiuntiva, proporzionalmente al monte ore da ciascuno avuto conferito in relazione alle risorse appostate nel corrispondente capitolo di bilancio.